

“RICHIAMO DI ATTENZIONE” DELLA CONSOB IN MATERIA DI VIGILANZA SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELL’AMBITO DEI PROSPETTI DI QUOTAZIONE

- Alla luce delle competenze di vigilanza in materia di governo societario che gli competono, lo scorso 16 gennaio la Consob ha pubblicato il “**Richiamo di attenzione n. 1/23**” del 13 gennaio 2023 in materia di “**Vigilanza sul governo societario e sulle operazioni con parti correlate nell’ambito dei prospetti di offerta e ammissione alle negoziazioni**” (il “Richiamo di attenzione” o il “Provvedimento”) consultabile al seguente [link](#).
- Il Provvedimento – che fa seguito alle modifiche apportate con delibera n. 22423 del 28.07.2022 al Regolamento Emittenti Consob in materia di prospetto, allo scopo di ottimizzare i procedimenti di approvazione dei prospetti, semplificarne la relativa disciplina e rendere più efficiente l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali, senza incidere sui presidi posti a tutela degli investitori - invita gli emittenti e gli altri soggetti che intervengono nel processo di ammissione a quotazione, a verificare prima della quotazione che gli aspetti di governo societario, quali la **procedura sulle operazioni con parti correlate** (“Procedura OPC”) e i **requisiti di indipendenza in capo ai componenti degli organi sociali** che entreranno in carica alla data di avvio delle negoziazioni, rispettino la disciplina delle società quotate. Ciò al fine di evitare agli emittenti il rischio di dover sostenere costi derivanti, ad esempio, dalla necessità di convocare dopo la quotazione un’assemblea volta ad integrare l’organo di controllo, nonché costi reputazionali conseguenti all’eventuale emissione da parte di Consob di provvedimenti di decadenza di componenti dell’organo di controllo dichiarati indipendenti nel prospetto di quotazione.
- In particolare, nel Provvedimento Consob richiama l’attenzione sulla **necessità di verificare, prima della quotazione**:
 - (a) quanto alle Procedure OPC adottate, la **conformità delle disposizioni ivi contenute con quelle del Regolamento Consob n. 17221** del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (“Regolamento OPC Consob”) e la **loro coerenza con le scelte opzionali** effettuate dall’emittente (scelte rimesse dal Regolamento OPC Consob all’autonomia statutaria);
 - (b) quanto ai requisiti di indipendenza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, la **rispondenza della composizione degli organi sociali alla disciplina delle società quotate con particolare riguardo a tali requisiti**. Al riguardo Consob evidenzia che il riscontro di eventuali criticità dopo la quotazione comporterebbe per l’Autorità stessa (i) l’obbligo di dichiarare, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, la decadenza dei sindaci ai sensi dell’art. 148, comma 4-*quater* del TUF e (ii) per quanto riguarda i componenti dell’organo amministrativo, la necessità di richiedere integrazioni informative sulle valutazioni svolte dalla società e il coinvolgimento dell’organo di controllo sulla correttezza di tali valutazioni.
- Viene infine evidenziata la possibilità per gli emittenti di sottoporre alla Consob, anche in sede di *prefiling*, eventuali problematiche riscontrate in relazione alle suddette tematiche.